

SENTENZA

Cassazione civile sez. III - 24/04/2019, n. 11200

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA	Adelaide	-	President
Dott. OLIVIERI	Stefano	-	rel. Consigliere
Dott. RUBINO	Lina	-	Consigliere
Dott. VALLE	Cristiano	-	Consigliere
Dott. TATANGELO	Augusto	-	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21810-2017 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) in persona dei procuratori specializzati

Dott. C.P. e Dott. P.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

L.I.,

L.N.R.,

L.U.S.,

L.A.M.,

L.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

G. NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA SPOSATO,

li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

- controricorrenti -

e contro

B.C., POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS);

- intimati -

Nonchè da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO FILIPPETTO, SERGIO COCCIA giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -
contro

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SPA,
L.I., L.G., L.A.M., L.N.
L.U.S., B.C.;

- intimati -

Nonchè da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO FILIPPETTO, SERGIO COCCIA giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -
contro

L.I., L.N.R., L.U.S.,
L.A.M., L.G., elettivamente domiciliati in ROMA,
G. NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA SPOSATO,
li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- controricorrenti all'incidentale -
e contro

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SPA,
B.C.;

- intimati -

nonchè da:

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SPA, in persona dei procuratori speciali
Dott. F.G. e Dott.ssa P.L., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio
dell'avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale

- ricorrente incidentale -
contro

L.I., L.G., L.A.M.,
L.N.R., L.U.S., B.C., POSTE ITALIANE
SPA, GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 4833/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott
SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, accoglimento del 10^ motivo Generali Business, assor
il II e III motivo, assorbito il ricorso incidentale di Poste,
inammissibile il ricorso incidentale autonomo di Poste;

udito l'Avvocato FRANCO TASSONI;

udito l'Avvocato GIANLUCA SPOSATO;

udito l'Avvocato SERGIO COCCIA;

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza in data 27.2.2004 n. 6588, condannava, in
- nei limiti del massimale - Assitalia Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., rispettivamente prop
della RCA dell'autotreno che aveva determinato il grave sinistro stradale occorso in dat
morte di L.A., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della ve
dichiarava invece inammissibile la domanda di condanna al risarcimento dei danni non
N.R., U.S. ed L.I. ritenendo precluso l'intervento da quelli spiegato soltanto alla udienza
consulenza tecnica ed eventuali conclusioni.

La sentenza in data 25.9.2012 n. 4623 della Corte d'appello di Roma, confermativa del
inammissibilità dell'intervento veniva cassata con rinvio dalla Corte di legittimità con se
afferma la ammissibilità dell'intervento fino alla udienza di precisazione delle conclus
della domanda di condanna al risarcimento del danno, fermo il principio che gli interver
stantibus".

Il Giudice del rinvio, con sentenza in data 18.7.2017 n. 4833, accoglieva la domanda di
Generali Italia s.p.a. (già Assitalia Ass.ni s.p.a.), - Generali Business Solutions s.c.a.p. a
non patrimoniale liquidato in favore di ciascun interventore, secondo le Tabelle in uso p
oltre "interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi via via rivalutata ann
tasso legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo".

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione con ricorso pr
ha dedotto quattro motivi.

Hanno resistito con controricorsi U.S., N.R., A.M., G. ed L.I., Generali Business Solutio
quali hanno proposto la prima ricorso incidentale autonomo affidato a tre motivi, la sec

deducendo due censure.

Avverso la medesima sentenza di appello, successivamente integrata con ordinanza in materiale, è stato proposto autonomo ricorso per cassazione da POSTE Italiane s.p.a., giudiziario per la notifica in data 13.12.2017, con il quale sono stati dedotti quattro moti

Resistono con controricorso U.S., N.R., A.M., G. ed L.I..

Hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. Poste Italiane s.p.a., Generali I Solutions s.p.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso autonomo s.p.a. avverso la sentenza n. 4833/2017 della Corte d'appello di Roma, corretta con ora proposti avverso la medesima sentenza, anteriormente alla disposta correzione di erro

A) esame dei motivi dei ricorsi principale (Generali Italia s.p.a.), incidentale autonomo (s.c.a.p.a.), incidentale condizionato (POSTE Italiane s.p.a.).

p. 1. Ricorso principale proposto da Generali Italia s.p.a..

Con i quattro motivi di ricorso, che per la stretta inerenza logica possono essere i esar principale lamenta di essere stata condannata in solido al risarcimento del danno, sebk corrisposto interamente l'importo risarcitorio nei limiti del massimale della polizza RCA Roma avesse espressamente escluso ogni responsabilità da colpevole ritardo della so incorsa in "mala gestio" e non poteva essere condannata a risarcire il danno ultramass non essendo stata oggetto di impugnazione; c) gli interventori, tanto nell'originario atto riassunzione della causa seguito alla sentenza di cassazione con rinvio, avessero conc condanna in solido del conducente B. e della proprietaria del veicolo POSTE Italiane s. nei confronti dell'assicuratore RCA Assitalia Ass.ni s.p.a. e poi di Generali Italia s.p.a..

La ricorrente principale impugna, quindi, la sentenza di appello formulando le seguenti

primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione al giudicato della obbligazione dell'assicuratore RCA all'intero massimale messo a disposizione (ar

secondo motivo: violazione dell'art. 394 c.p.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c. per illegittimo di rinvio e pronuncia ultrapetita (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

terzo motivo: nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in punto di resp dell'assicuratore della RCA violazione art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4 (art. 360 c.p.c., cor

quarto motivo: omesso esame di fatto decisivo, relativo alla messa a disposizione dell'i

assicurativo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

Dalla sentenza di primo grado n. 6488/2004 del Tribunale di Roma (parzialmente trascritta in motivazione) emerge in modo inequivoco che il Giudice ha espressamente pronunciato, nel corso del processo, l'accertamento della responsabilità ultramassimale per "mala gestio" impropria della società assicurativa dalle parti danneggiate. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che dovesse essere "univocamente accertata la responsabilità dell'assicuratore per ritardo o negligenza nell'adempimento" atteso che, essendosi verificato un danno superiore al massimale di polizza, diligentemente la società assicurativa avrebbe dovuto risarcire tutti i possibili danneggiati, così da consentire la ripartizione proporzionale "pro quota" del danno massimale, pari a Lire 1.500.000.000, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 27, comma 1. Il processo era stato messo a disposizione su un deposito bancario vincolato "esauriente" della società assicurativa, in esecuzione dell'obbligazione pecuniaria originata per il sinistro dalla concessa copertura assicurativa" (n. 6488/2004 in motivazione).

Tale statuizione non risulta impugnata in grado di appello e secondo la società ricorrente non è stata passata in giudicato formale (art. 324 c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 c.c.) nei confronti delle parti, compresi gli interventori, essendo incorso il Giudice di appello in evidente responsabilità ultramassimale della società assicurativa della RCA.

Le indicate questioni assumono carattere recessivo rispetto a quella, dirimente, prospettata dalla società ricorrente concernente la mancanza di domande di condanna proposte dagli interventori volontari. Se la domanda di condanna fosse stata accolta, che, ove venisse ritenuto fondato, verrebbe a privare di interesse ogni altro motivo di ricorso.

La cassazione della statuizione della sentenza n. 4623/202 della Corte d'appello confermando l'ammisibilità delle domande proposte dagli interventori, pone questi ultimi, nel giudizio di merito, in medesima posizione di parti processuali - legittimate a contraddire in ordine al rapporto di danno - che, se avessero assunto che l'intervento volontario fosse stato "ab origine" riconosciuto ammesso, avrebbero potuto proporre domande di condanna in ordine al rapporto di danno.

Ne segue che l'ammisibilità ora per allora dell'intervento volontario (quale conseguenza del riconoscimento del danno) determina la insorgenza dell'obbligo per il Giudice del merito in grado di appello di pronunciarsi sulla domanda di condanna proposta dagli interventori così come definita nei suoi termini oggettivi e soggettivi nel corso del processo.

Osserva al riguardo il Collegio che con la domanda di condanna al risarcimento danni per il danno subito dall'intervento si chiedeva, tra l'altro, la condanna di B.C. in solido con Ente Poste Italiane e con la società assicuratrice Assitalia s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, di Lire 70.000.000, ovvero altra minore o maggiore ritenuta di giustizia, "oltre svalutazione monetaria e rivalutazione monetaria" (cfr. trascrizione parziale atti intervento, riportata a pag. 4-6 controricorso L.).

La Corte d'appello pronunciando su tale domanda originaria: ha ammesso l'intervento volontario di tutti gli interventori; ha condannato la società assicurativa della RCA al risarcimento del danno-capitale non patrimoniale, liquidato in Lire 70.000.000, a ciascuno intervenuto; ha condannato in solido la società assicurativa anche al risarcimento del danno-capitale non patrimoniale, conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno-capitale subito (lucro cessante), liquidato in Lire 70.000.000, sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi via via rivalutata anno per anno", e siccome il danno è stato così determinato ha condannato la società assicurativa al pagamento degli ulteriori interessi.

tasso legale "dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo".

Il Giudice di appello è incorso in palese extrapetizione non avendo tenuto conto delle n nel corso del giudizio, avendo gli interventori inequivocamente inteso limitare i destinat esclusivamente al conducente ed al proprietario del veicolo e non anche alla società as

Ed infatti dall'esame degli atti processuali del giudizio di merito, cui questa Corte ha ac di legittimità denunciato, risulta che:

- con la domanda formulata nell'iniziale atto di intervento gli attuali resistenti avevano c risarcimento del danno anche di INA-Assitalia s.p.a. (vedi atti trascritti a pag. 4-6 contro

- successivamente nel proporre l'atto di appello e quindi, dopo la cassazione della sent pronuncia di inammissibilità dell'intervento, nell'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., a limitato la domanda di condanna nei confronti esclusivamente di POSTE Italiane s.p.a. nella lettura dei motivi di gravame formulati dagli interventori con l'atto di appello propo n. 6588/2004, i quali nel richiederne la riforma in punto di dichiarazione di inammissibili conclusioni per la condanna in solido di POSTE Italiane s.p.a. e di B.C. al risarcimento anche della società assicurativa della RCA; ed analoga richiesta conclusiva veniva dag riassunzione del giudizio avanti il Giudice del rinvio ex art. 392 c.p.c. (si vengano anche alle pag. 25-26 del ricorso principale).

I controricorrenti L. non hanno svolto alcuna controdeduzione su tale motivo di ricorso l Giudice di appello aveva correttamente deciso sulla domanda di intervento.

Orbene la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espress modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri c la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a s sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interess distinguendosi così sia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dal procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce eff controparte sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costil sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito c determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza Sentenza n. 21848 del 24/09/2013). La rinuncia ad esercitare un diritto può risultare da avvalersene: in tal caso il fatto diverso dalla dichiarazione espressa di rinuncia ad un d implicare la volontà di abdicare alla titolarità del medesimo diritto, in quanto tra il fatto p esercitare il diritto sussista un rapporto di contraddizione (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sente dunque precisato che, se la mancata precisazione delle conclusioni, non essendosi pre fissata per tale incombente, o la precisazione delle conclusioni in modo del tutto generi alla udienza, non integrano ex se condotte concludenti di abbandono delle domande, d presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente for Sentenza n. 409 del 12/01/2006; id. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; id. 09/05/2018), qualora invece il procuratore precisi specificamente le conclusioni, le dom

ove non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte, o, dalla con
risulti che essa abbia voluto tenerle ferme, debbono presumersi abbandonate o rinunci
n. 140 del 08/01/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 1281 del 29/01/2003; id. Sez. 3, Sentenz

Nella specie, peraltro, la riduzione della domanda originaria "ex latere debitoris", non h
giudizio (dovendosi in tal caso a i operare il confronto tra domanda proposta nell'atto in
udienza di precisazione delle conclusioni), ma è risultato espressione di una deliberata
gli stessi atti introduttivi dei successivi gradi di giudizio prima ancora che le conclusioni
fissate per la spedizione della causa in decisione -, in quanto: a) dalla esposizione dei
proposto avverso la sentenza poi cassata, nulla emerge in ordine alla diversa intenzior
agire anche contro la società assicurativa della RCA, non essendo svolti argomenti che
rinuncia della domanda di condanna contro INA Assitalia s.p.a. (verosimilmente deterr
massimale di polizza, già interamente proporzionalmente distribuito dal Tribunale tra gl
appello, in cui si conclude per la condanna al risarcimento dei danni nei confronti esclu
B.C.; b) allo stesso modo - ammesso l'intervento in virtù della decisione cassatoria di q
della causa a cura degli interventori non individua in alcuna delle sue parti la volontà de
domanda di condanna nei confronti anche dell'assicuratore della RCA (difettando peral
errori commessi nella redazione dell'atto di appello in ordine alla mancata richiesta dell
venendo piuttosto confermata, anche nell'atto riassuntivo, la espressa intenzione degli
per la condanna di Poste Italiane s.p.a. e di B.C..

Tanto consente di concludere che l'oggetto della cognizione del Giudice di appello non
domanda originaria proposta con gli atti di intervento in primo grado, ma era stato circo
confronti degli altri coobbligati, essendo stata inequivocamente rinunciata la domanda i
assicurativa.

Ne segue che il secondo motivo del ricorso principale deve ritenersi fondato -con conse
tutti gli altri motivi- e la sentenza di appello impugnata, nella parte in cui statuisce la coi
s.p.a. incorre nel vizio di extrapetizione e deve pertanto essere cassata senza rinvio in

p. 2. Ricorso incidentale autonomo proposto da Generali Business Solutions - GBS s.p

La ricorrente incidentale contesta la sentenza di appello del Giudice del rinvio nella par
dalla formulazione - per la prima volta nel giudizio di rinvio - della eccezione di difetto d
proposta nei termini di legge nel processo celebratosi dinanzi alla Suprema Corte".

Deduce con il primo motivo: nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione d
360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonché dell'art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Con il secondo motivo GBS s.c.a.p.a. deduce: nullità della sentenza per violazione deg
comma 3, per inammissibile ampliamento dell'oggetto del giudizio di rinvio; pronuncia u
4).

Sostiene la ricorrente incidentale di aver eccepito di svolgere esclusivamente la funzior

ora Generali Italia s.p.a., nella gestione e liquidazione dei sinistri stradali, essendo quindi processuale, qualità che risultava anche dalla intestazione della sentenza della Corte di Cassazione per la prima volta indicata come parte processuale, che stava in giudizio "in nome e per conto" di INA Assitalia (e cioè a "GBS in nome e per conto" di INA Assitalia) e per l'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. era stato notificato a Generali Italia s.p.a. quale "parte processuale" ed a Generali Business Solutions "in nome e per conto di INA Assitalia s.p.a."

Sostiene ancora che la eccezione di difetto di legittimazione, attenendo ad una condizione d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e rimarrebbe preclusa soltanto dalla formazione di un nuovo giudizio non verificatasi. Conseguentemente in assenza di qualsiasi domanda formulata nei precedenti confronti, la Corte d'appello era incorsa in palese vizio di ultrapetizione pronunciando nei confronti di GBS s.p.a.

Entrambi i motivi sono fondati.

La prima censura, attinente al vizio di nullità processuale, è fondata, anche se la esposta condizione di ammissibilità dell'azione con la titolarità effettiva del rapporto controverso

Osserva il Collegio che la indicazione di GBS s.c.p.a. appare per la prima volta nella sentenza n. 4623/2012 della Corte d'appello di Roma, successivamente cassata da questa Corte.

Nella sentenza della Corte di cassazione n. 23169/2014, GBS s.c.p.a. è indicata tra gli

Alcuna pronuncia, tuttavia, risulta adottata nei confronti di GBS s.c.p.a. nelle sentenze del Tribunale di Roma n. 6588/2004, GBS s.c.p.a. neppure figura tra le parti processuali. Nella sentenza n. 4623/2012, GBS s.c.p.a. è indicata nella intestazione come dotata dei poteri di rappresentanza ("in nome e per conto") di INA Assitalia s.p.a..

INA Assitalia s.p.a. risulta, peraltro, aver partecipato ad entrambi i gradi del giudizio di primo grado al risarcimento del danno in solido con il proprio assicurato POSTE Italiane s.p.a. ed al secondo grado

Orbene la costituzione in giudizio di INA Assitalia s.p.a. e lo svolgimento di autonome attività processuali (mandante) integra una condotta inequivocamente diretta a manifestare la volontà di costituirsi in parte processuale della revoca del mandato e della procura rappresentativa conferita alla mandante. In conseguenza viene a perdere la capacità di stare in giudizio in nome e per conto altrui, e il giudizio del rappresentato - e cioè del soggetto nei cui confronti sono destinati ad operare le norme "regula juris" del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio - ritorna a coincidere formalmente e di parte sostanziale del processo, precedentemente scissa con il conferimento della rappresentanza sostanziale e processuale "in nome e per conto" di INA Assitalia s.p.a.

A ben vedere, tuttavia, la eccezione proposta nel giudizio di rinvio da Generali Business Solutions è un'eccezione di merito, in quanto attraverso la evidenziazione della qualità di mera mandante e di titolare passiva del rapporto di diritto sostanziale ossia del rapporto avente ad oggetto il danno causato ai danni degli assicurati intervenitori.

Orbene la sbrigativa pronuncia della Corte d'appello che liquida la questione sostenendo omessa formulazione della eccezione nel giudizio di legittimità, con conseguente "indis di rinvio per intervenuto giudicato interno, non tiene conto che:

a) il vincolo che nasce al Giudice del rinvio dalla pronuncia della Corte cassazione, incl pregiudiziali ed in rito rilevabili "ex officio" che, se non rilevate dalla Corte, debbono inte negativo, con la conseguenza che le stesse, nei limiti in cui la soluzione della questione assicurare la osservanza ed applicazione del principio di diritto enunciato, non possono dal Giudice del rinvio;

b) nella specie non si verte, tuttavia, su questione pregiudiziale (attinente le condizioni questione di merito (attinente la titolarità passiva del rapporto quale fatto costitutivo del sentenza di cassazione - limitata alla eliminazione della statuizione della sentenza imp domanda degli interventori volontari - non produce alcun vincolo: l'errore accertato dall: un vizio "in procedendo" (il Giudice di merito non avrebbe dovuto precludere l'accesso formulata dagli interventori) ed il rinvio viene a configurarsi come "restitutorio" dovendo procedere - senza incontrare limiti diversi da quelli dell'oggetto del giudizio devoluto al e delle eccezioni come già proposte dalle parti - all'esame ed alla decisione sulla doma verificando la esistenza di tutti i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria tra cui la esatta

c) in tale compito il Giudice del rinvio non trova preclusioni, dovendo accertare quale tr: proposta la domanda, sia il "vero" responsabile, ossia il soggetto tenuto ad adempiere cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016): unico limite è dato dal giudicato interr questione di merito, ipotesi che nella specie non ricorre in quanto, tanto la sentenza di appello, poi cassata in punto di inammissibilità dell'intervento volontario spiegato dagli contengono alcun accertamento, neppure implicito, in ordine alla titolarità in capo a GB controverso nè contengono alcuna statuizione di condanna di detta società.

Il Giudice di appello, ritenendo illegittimamente preclusa la eccezione di merito non si è statuizione della sentenza impugnata deve essere cassata.

Ma anche il secondo motivo è fondato.

In nessuno degli atti processuali dei gradi di merito del giudizio -cui la Corte ha accessi legittimità dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - risulta che gli interventori abbiano confronti di GBS s.p.a.. La partecipazione al giudizio di INA Assitalia s.p.a., rendeva int svolta nei confronti di GBS s.p.a.. Come si è constatato nell'esame dei motivi del ricors grado avevano chiesto la condanna nei confronti di tutti i coobbligati solidali (conducenti mentre, successivamente, in secondo grado e nel giudizio di rinvio avevano inteso deli esclusivamente al conducente ed al proprietario del veicolo investitore. In nessuno dei di riassunzione ex art. 392 c.p.c., dunque, risultava proposta domanda di condanna ne Solutions s.p.a..

La sentenza di appello, pronunciando extrapetita, è incorsa nel vizio di legittimità denu

in parte qua.

Rimane assorbito l'esame del terzo motivo di ricorso incidentale con il quale era dedotta l'impugnata per carenza assoluta di motivazione in punto di responsabilità di GBS s.p.a.

p. 3. Ricorso incidentale condizionato proposto da POSTE Italiane s.p.a. nei confronti di Italia s.p.a. e della ricorrente incidentale Generali Business Solutions s.p.a.

Primo motivo: omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., com

Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

La sentenza di appello del Giudice del rinvio, come pubblicata alla data 18.7.2017, non ha fatto confronti di POSTE Italiane s.p.a. che pertanto non può ritenersi parte soccombente.

In difetto del presupposto della soccombenza difetta l'interesse ex art. 100 c.p.c. da impugnarla secondo cui in tema di impugnazioni civili, la legittimazione all'impugnazione presuppone un giudizio conclusivo con una pronuncia nei suoi confronti, mentre l'interesse processuale si verifica se sia stata una sentenza di condanna nei confronti della stessa e, quindi, a tal fine rileva la sostanza, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua esecuzione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10134 del 25/06/2003).

B) Esame del ricorso proposto da POSTE Italiane s.p.a. avverso la sentenza n. 4833/2017 nella parte in cui è stata successivamente disposta la "correzione dell'errore materiale" depositata in data 2.11.2017, estendendo la statuizione di condanna nei confronti di Pc

Primo motivo: violazione dell'art. 287 c.p.c.

POSTE Italiane s.p.a. impugna la sentenza di appello nella parte in cui, con ordinanza emessa in data 18.7.2017, è stato incluso tra le parti destinatarie della pronuncia di condanna in solido anche la società Pc, in quanto grado quale proprietaria del veicolo, deducendo che il provvedimento eccedeva dai limiti del rinvio trattandosi di emendare un errore materiale ma di interpretare la motivazione della sentenza.

Il motivo è infondato.

In materia di correzione di errori materiali va affermato il seguente principio di diritto:

1 - l'errore è intrinseco al contenuto della sentenza e risolvibile all'interno del testo del provvedimento; 2 - non evidenzia un "fatto contestato" o una verifica "ab externo" sugli altri atti processuali o documenti acquisiti al giudizio, ma non sussiste alcuna incertezza o dubbio su quale sia la soluzione corretta, allora si è in presenza di un errore materiale oggetto di correzione se, invece, la discrasia oggettivamente rilevata tra il provvedimento e il semplice controllo testuale del contenuto della sentenza ma richiede il necessario accertamento di fatto.

avrà allora non una mera difformità materiale nella redazione del testo materiale, ma un'omissione da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Orbene questa Corte ha affermato che la mancata indicazione di una parte nell'epigrafe comporta la nullità di questa per violazione del principio del contraddittorio o per omissione materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., qualora dai verbali di causa risulti che al giudizio ed il giudice si sia pronunciato sulle sue domande ed eccezioni ovvero, in sede di impugnazione dalla medesima proposta assieme ad altra parte indicata nella sentenza (Cass. n. 2763 del 12/02/2015).

Nella specie dalla lettura della sentenza di appello emerge inequivoca la posizione processuale di Poste Italiane s.p.a. in tutta la vicenda processuale conclusasi avanti il Giudice del rinvio con l'esame degli interventi dei quali avevano chiesto la condanna in solido del conducente Biscchia e di Poste Italiane s.p.a.; emerge inequivoco anche l'integrale accoglimento delle predette istanze dei ricorrenti nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avendo il Giudice di appello ritenuto accolta la responsabilità solidale.

La omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza anche di Poste Italiane s.p.a., è inesplicabile rispetto al contenuto motivazionale, proprio perchè avulsa dal contesto dei fatti ed evidenziato dalla ricorrente alcun margine, neppure minimo, di incertezza interpretativa. Il rigetto della istanza di concessione di provvisionale, formulata dai danneggiati-interessati, che concerne la valutazione dello stato di bisogno della parte istante e non l'accertamento del quantum (o almeno sul punto nulla ha allegato la parte ricorrente che ha persino chiesto un provvedimento in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Secondo motivo: omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Sostiene la ricorrente incidentale che il Giudice di appello avrebbe omesso di esaminare se la vittima si era trasferita da molti anni e viveva all'estero con la propria famiglia, sicchè non avrebbe potuto di affetti con gli altri parenti la cui lesione soltanto poteva integrare il danno da perdita di affetti. Per tale fine essere utilizzate le altre risultanze istruttorie che erano state acquisite nel corso del processo. "elementi di fatto che non hanno formato oggetto di contraddittorio" e che sono stati assenti dalle parti convenute.

In particolare la ricorrente POSTE lamenta che il Giudice di appello è venuto a riconoscere un contrasto con i principi enunciati da questa Corte, risultando del tutto carente l'apparato motivazionale della decisione.

Il motivo è fondato, quanto alla censura di carenza assoluta di motivazione.

La Corte territoriale dopo aver dato atto che la sentenza di cassazione aveva riconosciuto che la sentenza di appello ha esaurito l'argomento logico a sostegno della decisione nella laconica affermazione secondo cui "la parte istante ha chiesto la condanna in solido al risarcimento dei danni non potendosi escludere che il fratello La.Ad.". Se tale sintetica proposizione può configurare la sufficienza motivazionale della sentenza di appello, non può essere considerata sufficiente a giustificare la decisione di cassazione.

relationem" alla motivazione della sentenza di prime cure in ordine all'accertamento de extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2054 c.c., sulla scorta del materiale probatorio acqui altrettanto riesce ad assolvere al requisito minimo costituzionale richiesto per la motiva danno non patrimoniale spettante agli interventori, non essendovi luogo in questo caso motivazione della sentenza di prime cure che accerta e liquida il danno in riferimento a

Che la relazione di parentela non possa costituire "ex se" prova del danno da perdita d quale venire meno della comunanza spirituale con il vittima che implica, non necessari: Sez. 3 -, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016), ma certamente la prova del concreto atte effettivamente intrattenute dal familiare con la vittima. In caso di fatto illecito plurioffens rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti è, infatti, titolare di un autonomo diri pregiudizio subito, ed ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrin in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonchè alla composizione del restan assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familia individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad og da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperier spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la familiare (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013; id. Sez. L -, Senter relazione di consanguineità non è quindi da sola sufficiente ad integrare il danno risarc provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con Sez. 3, Sentenza n. 19402 del 22/08/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/20 20/10/2016).

La sentenza impugnata omette qualsiasi considerazione giustificativa - diversa dalla re ed entità del danno non patrimoniale riconosciuto a ciascuno dei parenti, liquidando il " eguale per ciascun familiare in base esclusivamente alla astratta relazione di parentela modo difforme dal principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, in materia non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non in essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a v. tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economic vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, que nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (cfr. Corte c 21/01/2011. Vedi Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; id. Sez. 3, Se

Il Giudice d'appello ha abdicato dalla ostensione della ragione per cui ha ritenuto di ricc interventore il danno non patrimoniale e nella identica misura liquidata a ciascuno, non requisito minimo costituzionale prescritto dall'art. 111 Cost., comma 6 e dall'art. 132 c.p stessa, che deve in conseguenza essere cassata in parte qua.

Terzo motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma

POSTE Italiane s.p.a. deduce la violazione del principio del contraddittorio in quanto at da soggetti interessati alla controversia sarebbero strati introdotti elementi di fatto che i

contraddittorio.

Il motivo è manifestamente inammissibile, non rispondendo al requisito di specificità (art. 360 c.p.c., comma 4).

Tale requisito può, infatti, ritenersi soddisfatto laddove il ricorrente individui con precisione solo la statuizione della sentenza impugnata ma l'argomento giuridico che la supporta, o contrasto con le regole od i principi di diritto che debbono presiedere alla disciplina di interpretazione che di quella regola ha fornito la giurisprudenza di legittimità. Invero, il ricorso per cassazione, per la natura del processo di cassazione, il singolo motivo deve rivestire i caratteri di specificità, come richiesto dalla sentenza impugnata, assolvendo alla funzione condizionante il "devolutum" della sentenza impugnata. Il ricorso per cassazione non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principio di diritto richiamato nei motivi di appello, ovvero sulla mera riproduzione di massime giurisprudenziali non seguite da alcuna dimostrazione, una tale modalità di formulazione del motivo non consente di individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuati. Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 17707 del 17/07/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10000 del 10/05/2010).

Nella specie: a) difetta la individuazione delle norme di diritto asseritamente violate; b) diritto di difesa - imputante violazione delle norme che regolano l'attività processuale, c) paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, manca del tutto la descrizione del "fatto consentito alla Corte di verificare l'errore asseritamente commesso dal Giudice di merito (Sez. 1, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012); c) se -come pare desumersi dalla laconica esposizione del motivo- il ricorso per cassazione dipenderebbe dal "mancato accoglimento delle istanze istruttorie" dedotte in primo grado, non sono state accolte -o meglio dichiarate assorbite- dal Tribunale, difetta del tutto sia la illustrazione con la evidenza della "decisività" delle stesse in quanto idonee a determinare un diverso esito del giudizio, sia la dimostrazione di tali istanze alla udienza di precisazione in primo grado, e quindi anche nell'atto di appello. In tal caso, il ricorso per cassazione potrebbe essere accolto come motivi di gravame condizionati, ovvero come istanze "riproposte" a sostegno del ricorso per cassazione proposto dagli interventori.

Quarto motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

POSTE Italiane s.p.a. deduce la violazione dell'art. 140 Codice delle Assicurazioni Private per falsa applicazione "ratione temporis" la previgente analogica norma della L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 1, lettera a) d'appello; a) avrebbe dovuto ridurre proporzionalmente il credito risarcitorio di ciascun sinistro alla quota massimale di polizza; b) avrebbe dovuto liberare la società assicuratrice della RCA in caso di sinistro da alcuna negligenza nella identificazione e liquidazione del danno ai soggetti aventi diritto al risarcimento.

Il motivo è palesemente inammissibile in quanto la ipotizzata violazione della norma di diritto è stata commessa esclusivamente dalla società assicurativa della RCA, nella specie Generali Italia s.p.a., e non è stata legittimata ex art. 81 e 100 c.p.c. a far valere un vizio di legittimità del quale può dolersi.

In conclusione il ricorso principale di Generali Italia s.p.a deve essere accolto, quanto a gli altri motivi; deve essere accolto anche il ricorso incidentale proposto da Generali Bu primo ed al secondo motivo, rimanendo assorbito l'esame del terzo motivo; va dichiarata condizionata il ricorso proposto da POSTE Italiane s.p.a. mentre va accolto il ricorso autonomo al secondo motivo, infondato il primo, inammissibili il terzo ed il quarto. La sentenza impugnata sul ricorso principale e del ricorso incidentale, va cassata senza rinvio nella parte in cui sta Generali Italia s.p.a. e di Generali Business Solutions s.p.a. al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio, con conseguente condanna di questi ultimi a legittimità, liquidate in favore delle due società come in dispositivo. La sentenza impugnata sul motivo accolto del ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a., con rinvio della causa alla composizione, che provvederà ad emendare il vizio di nullità riscontrato ed a liquidare le spese di legittimità tra Poste Italiane s.p.a., B.C. e gli interventori L..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale di Generali Italia s.p.a. quanto al secondo motivo, dichiara il ricorso incidentale di Generali Business Solutions s.p.a., quanto al primo e secondo motivo;

cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti nella parte in cui Generali Italia s.p.a. e di Generali Business Solutions s.p.a. al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio.

Condanna i controricorrenti L., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che società Generali Italia s.p.a. e Generali Business Solutions s.p.a. in Euro 5.130,00 per nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto da Poste Italiane s.p.a. al primo motivo, il ricorso autonomo proposto da POSTE Italiane s.p.a. avverso la sentenza n. 4/2018 Roma, corretta con ordinanza 2.11.2017, dichiarato infondato il primo motivo ed inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa avanti la Corte d'appello di Roma, che provvederà ad emendare il vizio di nullità riscontrato nonchè a liquidare le spese del giudizio di legittimità tra Poste Italiane s.p.a., B.C. ed U.S., N.R., A.M., G. ed L.I..

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2019